



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI, AFFINI ED ELETTRICHE OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA ID PROCEDURA 67617303

CHIARIMENTI

- 1) Nell'Art. 5.1.1.10 del CSA viene specificato che per quanto riguarda le opere per gli impianti elettrici, nel caso di guasti l'Aggiudicatario dovrà intervenire entro un'ora dalla segnalazione del guasto, ma poi nell'Art. 9.3 viene riportato che "Il Responsabile dell'aggiudicatario dovrà avere un suo recapito e essere munito di telefono in grado di ricevere comunicazioni, al di fuori del normale orario di lavoro, sia diurne che notturne, dovrà essere sempre reperibile e intervenire entro mezz'ora dalla chiamata con quanto necessario, e comunque almeno due operai e le necessarie attrezzature...".

Si chiede di precisare se il tempo di intervento corretto sia pari ad un'ora e se il rispetto di tali tempistiche ha validità solo per gli interventi sugli impianti elettrici o anche per tutte le altre prestazioni dell'appalto.

Risposta

Per quanto riguarda la manutenzione correttiva su guasto degli impianti elettrici l'aggiudicatario dovrà intervenire nei tempi fissati dai tecnici dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale e comunque non oltre un'ora dal ricevimento della segnalazione di guasto (che verrà notificata a mezzo fax o per via breve a mezzo telefonico).

Per quanto riguarda il punto 9.3 "Continuità delle prestazioni" la richiesta di intervento indirizzata al responsabile dell'aggiudicatario, riguarda tutte le fattispecie oggetto dell'appalto a discrezione della Stazione Appaltante.

Per le opere relative agli impianti idro-sanitari-antincendio la Direzione Lavori potrà richiedere il servizio di reperibilità concordando con l'aggiudicatario tempi e modi di intervento.

- 2) Impresa intenzionata a partecipare alla procedura facendo ricorso all'avvalimento. L'impresa ausiliaria è un consorzio stabile. Si chiede se quanto indicato a fine pagina 17 del Disciplinare valga anche per i consorzi stabili, cioè se il legale rappresentante del consorzio stabile possa firmare digitalmente le dichiarazioni relative anche agli altri soggetti aventi cariche nel consorzio, allegando le copie scansionate e firmate dei documenti di identità degli altri soggetti dichiaranti.

Risposta

Si conferma quanto riportato a fine pagina 17 del disciplinare di gara.

- 3) Si chiede di confermare che in caso di cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, sia:

sufficiente caricarla su piattaforma telematica SINTEL con firma digitale del solo soggetto che la rilascia, intendendosi come tale la Banca o la compagnia assicurativa, e che quindi non debba essere a sua volta firmata anche dal concorrente;

sia possibile presentare un unico documento che contenga anche la dichiarazione di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice

Risposta

Si conferma quanto specificatamente riportato a pag 13 del disciplinare di gara.

Si conferma che è possibile presentare un unico documento

- 4) Si chiede di chiarire l'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, il cui versamento dovrà essere garantito dalla cauzione provvisoria, tenuto conto dei diversi importi indicati a pag. 21 ed a pag. 49 del disciplinare

Risposta

Trattasi di refuso in entrambi i casi, l'importo corretto è di 8.700,00

5) In riferimento all'art. 4.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, si chiede di confermare che non è necessario allegare il PassOE

Risposta

Si conferma che non è necessario allegare il PassOE

6) In riferimento all'art 4.2 del disciplinare ed al Vs successivo chiarimento n. 8 del 14 maggio, si chiede di confermare che in caso di effettuazione del sopralluogo solo da alcune delle società costituenti il R.T.I., si debba integrare con una dichiarazione a nome del raggruppamento, attestante che il sopralluogo è stato effettuato in nome e per conto di tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento stesso

Risposta

Si conferma che si deve integrare con ulteriore dichiarazione

7) Si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione di un raggruppamento di tipo misto, dove la capogruppo, in possesso della categoria SOA OG1 in classifica V, utilizza l'incremento di un quinto ai sensi dell'art. 61 c. 2 del D.P.R. 207/2010, al fine di coprire una delle categorie scorporabili per le quali non è previsto obbligo di qualificazione, rispettando quindi quanto previsto dall'art. 92 c. 2 del regolamento.

Risposta

Si, a condizione che il Raggruppamento nel suo complesso possieda i requisiti di partecipazione.

Voghera, 22 giugno 2015

F.to Il R.U.P.
Arch. Luciano De Castro